



## Profili penalistici dei modelli organizzativi. Ambiente interno e ambiente esterno: interferenze relative al catalogo “231”\*\*

di Mara Chilosi e Matteo Riccardi\*

SOMMARIO: 1. Responsabilità “da reato” degli enti e “catalogo 231” in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. Cenni generali. – 2. Profili di intersezione tra tutela dell’ambiente e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel d.lgs. n. 231/2001. – 3. Brevi appunti in tema di ambiente interno e ambiente esterno nel *case study* dell’ILVA di Taranto.

### 1. Responsabilità “da reato” degli enti e “catalogo 231” in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. Cenni generali

L’esigenza di svolgere un’analisi circa le interconnessioni (effettive o soltanto potenziali), ravvisabili nelle trame del d.lgs. n. 231/2001, tra la materia della tutela dell’ambiente e quella della salute e sicurezza sul lavoro si rende oggi imprescindibile alla luce, da un lato, di alcune note vicende giudiziarie che hanno interessato nell’ultimo decennio il nostro Paese e, dall’altro, dei più recenti studi sull’applicazione della responsabilità “da reato” degli enti da parte delle corti italiane.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, alcune ricerche svolte in ambito accademico hanno mostrato – seppur all’insegna di un campo di indagine territorialmente contenuto<sup>1</sup> – come proprio i reati ambientali (art. 25-*undecies* del

\* Mara Chilosi è avvocato del Foro di Milano. [mara.chilosi@chilosimartelli.com](mailto:mara.chilosi@chilosimartelli.com). Matteo Riccardi è avvocato del Foro di Milano. [matteo.riccardi@chilosimartelli.com](mailto:matteo.riccardi@chilosimartelli.com).

\*\* Il saggio – che costituisce una rielaborazione della relazione presentata al convegno su “Sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente”, organizzato a Modena il 16 marzo 2023 dalla Fondazione Marco Biagi e dall’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo – è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

<sup>1</sup> Il riferimento è ai risultati della ricerca svolta dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, attraverso l’«Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001» (coordinato dal Prof. Marco Scoletta), presentata in occasione del Convegno «La giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001», 27 maggio 2022, Milano, avente a oggetto tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità dipendente da reato degli enti resi in sede di cognizione dal Tribunale di Milano nel periodo 2016-2021 (il progetto, in corso di approfondimento, sarà prossimamente esteso anche ai provvedimenti emanati dalla Corte di Appello di Milano), da cui è emersa una prevalenza quantitativa dei reati ambientali (in sessanta provvedimenti, su centonovantacinque totali esaminati, ben sessantanove società sono state

d.lgs. n. 231/2001) e i reati di omicidio e di lesioni personali colpose commessi con violazione della normativa prevenzionistica (art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001) rappresentino il vero “cuore pulsante” del sistema di responsabilità para-penale delle *societas*, pur sempre nell’odierno contesto di insoddisfacente applicazione giudiziale della normativa del d.lgs. n. 231/2001.

Il saldo binomio tra ambiente e sicurezza sul lavoro che emerge dall’indagine empirica e statistica realizzata attraverso la lente della casistica giudiziaria formatasi sul d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, riposa su una premessa normativa di fondo per certi versi antitetica, nel senso che lo stesso d.lgs. n. 231/2001 – a livello di impostazione del “catalogo” dei reati presupposto – differenzia nettamente le tematiche inerenti alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Infatti, dal punto di vista della strutturazione del sistema punitivo degli enti, i due comparti normativi paiono ben distinti, se non altro in ragione delle dinamiche di incorporazione “frazionata” degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui agli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 nelle pieghe della disciplina, i quali sono stati attratti all’orbita del d.lgs. n. 231/2001 grazie a interventi del legislatore dilazionati in poco meno di un decennio.

Così, a partire dall’originaria versione dell’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 (introdotta dall’art. 9 del d.lgs. n. 123/2007<sup>2</sup>) – imperniata su un paradigma

---

chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001). Si ricorda, altresì, la ricerca condotta dall’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario, nell’ambito dell’«Osservatorio 231», riferita al Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia (per la cui sintesi si rinvia all’articolo *Decreto 231, prevalgono i reati contro Pa e sicurezza*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 gennaio 2023), da cui è emerso che, nel triennio 2019-2021, il 70% circa degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è riconducibile ai reati contro la pubblica amministrazione (trentacinque procedimenti), ai reati ambientali (trentacinque procedimenti) e ai reati di omicidio e di lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (quarantaquattro procedimenti). Ancora più recentemente, si vedano i risultati riportati nell’opera di F. CENTONZE, S. MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti: dato empirico e dimensione applicativa*, Bologna, Il Mulino, 2023, presentata in occasione dell’omonimo Convegno dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore” sui rapporti tra diritto ed economia, organizzato dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS), in collaborazione con l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano, Milano, 15 maggio 2023.

<sup>2</sup> D.lgs. n. 123/2007, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», pubblicato in G.U. 10 agosto, n. 185. Tra i numerosi commenti alla novella normativa in punto di responsabilità delle persone giuridiche, cfr. P. ALDROVANDI, *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in “Igiene & sicurezza del lavoro”, 2007, n. 10, p. 571 ss.; G. AMARELLI, *La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le ‘morti bianche’: la legge 123/2007*, in “Studium iuris”, 2008, 3, Padova, 2008, pp. 255-264; M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, 2008, n. 2, p. 117 ss.; F. D’ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, *ivi*, 2008, n. 2, p. 77 ss.; B. DEIDDA, *Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 1, p. 100 ss.; S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività*, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, 2008, n. 2, p. 97 ss.; P. IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, *ivi*, 2008, n. 2, p. 57 ss.; C. MANCINI, *L’introduzione dell’art. 25-*septies*. Criticità e prospettive*, *ivi*, 2008, n. 2, p. 53 ss.; C. SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle società*, *ivi*, 2008, n. 1, p. 161 ss.; L.

sanzionatorio unitario degli infortuni sul lavoro, tanto in caso di morte che di lesioni personali commesse con aggravante prevenzionistica – si è approdati alla sua definitiva versione “tripartita” (introdotta dall’art. 300 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito del processo di codificazione del *corpus* prevenzionistico) – basata su una scalarità sanzionatoria decrescente in ragione della gravità del fatto di connessione<sup>3</sup>, che trova il proprio apice nell’omicidio colposo “qualificato” da specifici profili di violazione del d.lgs. n. 81/2008<sup>4</sup>.

Secondo analogo processo, si è giunti alla disciplina della “parte ambiente” del d.lgs. n. 231/2001 in due fasi complementari: la prima avviata con il d.lgs. n. 121/2011 ha inserito il nuovo art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, recante un primigenio blocco di fattispecie incriminatrici previste dal d.lgs. n. 152/2006, di natura prevalentemente contravvenzionale; la seconda, di espansione della piattaforma dei *predicate crime* ambientali, attuata con la l. n. 68/2015 che, contestualmente all’introduzione di un Titolo VI-*bis* del Codice penale dedicato ai delitti contro l’ambiente, integrava il “catalogo” con alcune delle più afflittive fattispecie delittuose di nuovo conio (nel gergo, comunemente richiamate come “ecoreati”)<sup>5</sup>.

In tal modo si è addivenuti alla costruzione di un paradigma punitivo “ambiente e sicurezza” destinato agli enti collettivi, volto a intercettare fattori di rischio – e le relative manifestazioni fenomeniche – assai ricorrenti soprattutto negli ambiti aziendali produttivi<sup>6</sup>, seppur all’interno di un’area di rischio consentito riconosciuta dall’ordinamento<sup>7</sup>, e suscettibili di impattare tanto sull’ambiente “interno” che su quello “esterno” all’impresa.

---

VITALI, C. BURDESE, *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, *ivi*, 2007, n. 4, p. 125 ss.; G. ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, ivi*, 2007, n. 4, p. 97 ss.

<sup>3</sup> Sulla portata innovativa del d.lgs. n. 81/2008 in tema di responsabilità “da reato” degli enti, si rinvia a E. AMATI, *La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in “Critica del diritto”, 2007, p. 150 ss.; V. MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, 2008, n. 3, p. 107 ss.; T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2009, n. 2, p. 695 ss.

<sup>4</sup> Per una sintesi delle modifiche normative in materia e delle connesse problematiche interpretative, cfr. G. AMARELLI, *La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi*, in G. NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, Utet Giuridica, 2015, p. 263 ss.; ID., *La responsabilità penale degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in A. DE VITA, M. ESPOSITO (a cura di), *La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale*, Napoli, ESI, 2010, pp. 101-136.

<sup>5</sup> Per un’ampia e aggiornata analisi della “parte ambiente” del d.lgs. n. 231/2001, *de iure condito* e *de iure condendo*, sia ammesso il rinvio a M. CHILOSI, M. RICCARDI, *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell’articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001*, in “Sistema penale”, 2021, n. 2-3, p. 11 ss.

<sup>6</sup> Per un’analisi dei rapporti tra il diritto penale e lo svolgimento delle attività produttive, con specifico riferimento al settore delle esposizioni professionali, C. PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “vedevole”*, in “Criminalia”, 2014, p. 390 ss. Si veda anche D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 5, p. 647 ss.

<sup>7</sup> Il tema del rischio consentito nell’attività di impresa, con specifico riferimento alla materia ambientale, è stato recentemente affrontato da S. ZIRULIA, *Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT)*

Per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro, ove l'attuazione della delega di cui alla l. n. 300/2000 è risultata tardiva<sup>8</sup>, l'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 è attualmente strutturato su di un'articolazione piramidale, in termini di offesa all'oggettività giuridica tutelata, che attribuisce rilievo, in funzione di un potenziale rimprovero organizzativo all'ente, a un infortunio sul lavoro (ossia un evento traumatico avvenuto per «causa violenta<sup>9</sup> in occasione di lavoro<sup>10</sup>, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni», ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965), a una malattia professionale (art. 3 del d.P.R. n. 112/1965<sup>11</sup>) e, più in generale, a un evento lesivo dei beni vita o integrità fisica, che risponda agli specifici connotati dell'illecito amministrativo delineato dal legislatore delegato.

In ordine crescente di gravità, l'ente è chiamato a rispondere per il delitto di lesioni personali colpose, con riferimento alle fattispecie doppiamente caratterizzate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'art. 590, comma 3 c.p.: da un lato, rientrano nel perimetro "231" soltanto le lesioni grave o gravissime, tipizzate nella corrispondente ipotesi dolosa dell'art. 583 c.p. (con esclusione

---

*e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali*, in "Lexambiente – Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente", 2019, n. 4, p. 1 ss.

<sup>8</sup> L'art. 11, comma 1, lett. c, della l. n. 300/2000 imponeva di «prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro».

<sup>9</sup> La giurisprudenza ha specificato che l'azione violenta idonea a determinare una patologia riconducibile all'infortunio deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (Cass. civ., sez. lav., 3 settembre 2021, n. 23894, "Diritto & giustizia", 6 settembre 2021). La «causa violenta» può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale e abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass. civ., sez. VI, 13 marzo 2017, n. 6451, *in*, 14 marzo 2017).

<sup>10</sup> Rientrano nel concetto di «occasione di lavoro» tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone e al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2017, n. 17917, in "Giustizia civile massimario", 2017). Essa ricorre anche nell'ipotesi di avveramento di un rischio improprio (caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro), cioè non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (Cass. civ., sez. VI, 17 giugno 2021, n. 17336, in "Foro italiano", 2021, n. 10, I, c. 3195).

<sup>11</sup> La malattia professionale, secondo la giurisprudenza, è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); detta causa deve essere altresì diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente, essendo ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità (così, Trib. Milano, sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 191, in *www.dejure.it*).

dell'ipotesi-base di lesioni lievi, come risultante dall'intervento riforma "Cartabia"<sup>12</sup>); dall'altro, dal punto di vista modale, l'evento lesivo deve essere causalmente connesso – risultando così il fatto aggravato – dalla «violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro».

Rinviando ai paragrafi seguenti per la trattazione dei profili relativi all'aggravante "prevenzionistica", si osserva come l'odierno campo di applicazione dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001, in ragione di sopravvenute modifiche normative, risulti più ristretto rispetto a quello originariamente contemplato, con riferimento alla fattispecie delle lesioni gravissime.

In particolare, stante la connessione definitoria tra l'art. 590 c.p. e l'art. 583 c.p., se in principio il perimetro delle lesioni gravissime (anche colpose) contemplava pure «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso» di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 c.p.<sup>13</sup>, tale ipotesi – in forza dell'intervento del c.d. Codice rosso (art. 12, comma 1, della l. n. 69/2019<sup>14</sup>) – è stata contestualmente abrogata e trasformata nell'autonoma fattispecie di reato, con cornice editale maggiormente afflittiva, di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» (art. 583-*quinquies* c.p.).

Ne è disceso, per quanto di rilevanza ai fini del d.lgs.n. 231/2001, che la novella legislativa, pur nel lodevole intento di scongiurare l'eventualità di un

<sup>12</sup> L'art. 2, comma 1, lett. *b*, del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della l. n. 134/2021, nell'ambito delle modifiche in tema di procedibilità dei reati, ha proceduto a una generale revisione del regime di procedibilità del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.), intervenendo sulla precedente differenziazione tra le ipotesi non aggravate di lesioni lievi e lievissime. Il legislatore della riforma ha operato l'unificazione delle due ipotesi in punto di procedibilità, disponendo che, di regola, le lesioni personali (con malattia non superiore a quaranta giorni) siano procedibili «a querela della persona offesa» (comma 1), mentre il reato diviene procedibile d'ufficio soltanto ove ricorrano le circostanze aggravanti previste degli artt. 61, comma 1, n. 11-*octies* (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale), 583 (lesioni gravi e gravissime) e 585 c.p. (ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2 c.p.), nonché ove la malattia abbia una durata superiore a venti giorni ma il fatto sia stato commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

<sup>13</sup> Per costante giurisprudenza integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (da ultimo, Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2023, n. 18894, in "Guida al diritto", 2023, n. 37). Per una prima applicazione del nuovo art. 583-*quinquies* c.p. in sede di merito, si veda la pronuncia di GUP Trib. Parma, 7 dicembre 2021, n. 786, Giud. Agostini, commentata da R. GIRANI, *Lo sfregio permanente al viso dopo il c.d. Codice rosso: una prima applicazione dell'art. 583-quinquies c.p.*, in "Penale diritto e procedura", 2022, n. 3, p. 497 ss.

<sup>14</sup> L. 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», pubblicata in G.U. 25 luglio 2019, n. 173 e in vigore dal 9 agosto 2019. Per un commento al provvedimento normativo, cfr. L. ALGERI, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in "Diritto penale e processo", 2019, n. 10, p. 1363 ss. Specificamente, sulla fattispecie di nuovo conio, cfr. V. CASALNUOVO, S. COLELLA, *Il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso introdotto dal codice rosso*, in "Rivista penale", 2019, n. 11, p. 983 ss.; A. MANNA, *La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzionalità*, in "Archivio penale", 2020, n. 3; T. PADOVANI, *Lo sfregio, da aggravante a delitto*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, P. ALDROVANDI, S. PUTINATI (a cura di), *Legalità e diritto penale dell'economia. Studi in onore di Alessio Lanzì*, Roma, Dike Giuridica, 2020, p. 246 ss.

bilanciamento in caso di concorso eterogeneo tra circostanze, ha indirettamente comportato una restrizione del campo di applicazione dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001, dal momento che i fatti oggi puniti, a titolo doloso, dall'art. 583-*quinqüies* c.p., non costituendo più ipotesi di lesioni personali aggravate (gravissime), non devono ritenersi richiamati dall'art. 590 c.p. e, pertanto, non assumono più rilievo ove realizzati con colpa<sup>15</sup>.

Il secondo e il terzo livello della piramide sanzionatoria dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 sono rappresentati dai delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.), prevenzionisticamente aggravati, l'uno qualificato dalla speciale violazione degli obblighi in tema di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento nelle imprese a "maggiore rischio" (art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008<sup>16</sup>) e punito addirittura con sanzione pecuniaria massima (mille quote) e in misura fissa, l'altro caratterizzato dalla residua violazione di tutte le "altre" norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la parte relativa alla tutela dell'ambiente, il d.lgs. n. 231/2001 risente – ancor prima che di una dilatazione temporale del processo di introduzione dei reati ambientali all'interno del "catalogo" – di un'attuazione ritardata (di ben dieci anni), nonché parziale della delega legislativa.

Sotto il primo profilo, il differimento dell'intervento del legislatore delegato si ravvisa attraverso la semplice lettura della legge delega, la quale, con disposizione non recepita, già prevedeva l'inserimento di alcuni reati ambientali quali *predicate crime* della responsabilità dell'ente, mediante al ricorso a un criterio misto, edittale e nominativo<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Sposa questa tesi anche la relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Rel. 62/19, 27 ottobre 2019, p. 21, che precisa come «stante l'avvenuta creazione dell'autonoma figura di reato [...] la previsione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen. [...] finisce con l'essere non più configurabile neanche con riguardo al meno grave delitto di lesioni colpose». In dottrina, A. MANNA, *La deformazione*, cit., p. 6; T. PADOVANI, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in "Guida al diritto", 2019, n. 37, p. 55.

<sup>16</sup> Il profilo cautelare rilevante della contestazione ai sensi dell'art. 25-*septies*, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001 è individuabile attraverso una complicata serie di rinvii a catena tra le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, all'insegna di un vero e proprio rompicapo normativo. In particolare, l'art. 55 d.lgs. 81/2008 – che reca le sanzioni per datore di lavoro e dirigente per le violazioni degli obblighi definiti dal Titolo I – al comma 2 punisce, attraverso il richiamo del comma 1, lett. *a*, la violazione degli obblighi di valutazione dei rischi e di elaborazione del DVR (sanciti all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008), con specifico riferimento a talune tipologie di «aziende» e di «attività» ritenute ad alto rischio. Si tratta, nel dettaglio, di: *a*) aziende in cui è obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno (art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008); *b*) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4 (come definiti dall'art. 268, comma 1, lett. *c* e *d*, del d.lgs. n. 81/2008), da atmosfere esplosive (Titolo XI), da agenti cancerogeni mutageni (Titolo IX, Capo II) e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto (Titolo IX, Capo III); *c*) attività di cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

<sup>17</sup> L'art. 11, comma 1, lett. *d*, della l. n. 300/2000 indicava i «reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,

Quanto al secondo aspetto, il carattere (comunque) frammentario dell'implementazione legislativa dei reati ambientali nel d.lgs. n. 231/2001 si apprezza alla luce di un'analisi di sintesi del processo bifasico in cui il legislatore ha posto mano all'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001.

L'*iter* della "231 ambientale", in particolare, si è sviluppato, dapprima, con il citato d.lgs. n. 121/2011, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente<sup>18</sup>, recante una prima *tranche* di reati ambientali presupposto individuati all'interno del Codice penale – le contravvenzioni di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) e di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.) – del "Testo unico ambientale" – alcuni reati di taglio prevalentemente (ma non esclusivamente) contravvenzionale in materia di scarichi (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006), di rifiuti (artt. 256, 257, 258, 259, 260 e 260-*bis* del d.lgs. n. 152/2006) e di emissioni in atmosfera (art. 279 del d.lgs. n. 152/2006) – nonché di alcune leggi speciali in materia di specie protette (l. n. 150/1992), di tutela dell'ozono (l. n. 549/1993) e di inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. n. 202/2007)<sup>19</sup>.

Il secondo (e, ad oggi, ultimo) "pacchetto" di reati ambientali integrato nel "catalogo 231" è stato confezionato nell'ambito dell'epocale riforma del diritto penale dell'ambiente realizzata con la l. n. 68/2015<sup>20</sup>, ricomprendendovi alcune selezionate fattispecie di "ecodelitti" – inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e le corrispettive ipotesi colpose (art. 452-*quinquies*, comma 1 c.p.), queste ultime anche di pericolo (art. 452-*quinquies*, comma

---

dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

<sup>18</sup> L'art. 6 della direttiva 2008/99/CE, rubricato «Responsabilità delle persone giuridiche», imponeva agli Stati membri di provvedere affinché «le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica». In dottrina, sugli obblighi di criminalizzazione alla luce del diritto eurounitario, B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del Diritto dell'Unione Europea*, Milano, Cedam, 2013; ID., *L'ambiente e la legge penale: obblighi comunitari e prospettive di riforma*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2009, n. 3, p. 717 ss.

<sup>19</sup> Per una prima disamina delle novità introdotte dal d.lgs. n. 121/2011, cfr. M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 2012, n. 1, p. 17 ss.

<sup>20</sup> Particolarmente negativo il giudizio formulato, all'indomani della novella legislativa, da T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in "Guida al diritto", 2015, n. 32, p. 10, secondo cui la disciplina «reca bensì il titolo di legge, ma solamente come nudo orpello di un contenuto sconclusionato, oscuro e, in taluni tratti, decisamente orripilante».

2 c.p.)<sup>21</sup>, nonché traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) – e i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.

L'attuale *corpus* ambientale stratificato nell'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, pertanto, risulta modulato secondo una ipotetica "scala penale", così costruita: all'apice, le più gravi fattispecie di evento e di danno contenute nel Codice penale (siano esse delittuose o contravvenzionali); a un livello intermedio, quale *trait d'union* tra i due livelli, il reato (di pericolo) di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (oggi transitato, tra i delitti contro l'ambiente, nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.), quale ipotesi di assai frequente contestazione e di marcata offensività, anche in relazione alla sua attrazione nell'orbita del doppio binario riservato ai reati di criminalità organizzata<sup>22</sup>; alla base, le contravvenzioni di pericolo astratto<sup>23</sup>, poste a presidio della disciplina regolatoria del d.lgs. n. 152/2006 e costituenti tipica espressione del fenomeno di "amministrativazione" del diritto penale (inteso quale apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare

---

<sup>21</sup> Sulla natura, autonoma o circostanziale, della fattispecie di pericolo prevista dall'art. 452-*quinquies*, comma 2 c.p., cfr. GUP Trib. Teramo, ord. 10 aprile 2019, in "Rivista penale", 2019, n. 7-8, p. 719, con nota critica di E. NAPOLETANO, *Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato?*.

<sup>22</sup> In questo senso, ad esempio, si legge l'attribuzione "funzionale", ai sensi dell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., delle indagini relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-*quaterdecies* c.p.) agli uffici delle Procure distrettuali (Direzioni distrettuali antimafia), così come, allo stesso modo, della competenza per tale fase al giudice per le indagini preliminari "distrettuale" (art. 327, comma 1-*bis* c.p.p.). Allo stesso modo, proprio attraverso il richiamo dell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., il d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) attribuisce espresso rilievo a tale delitto all'interno delle disposizioni concernenti sia gli «Effetti delle misure di prevenzione» (art. 67), sia, per loro tramite, di quelle concernenti la «documentazione antimafia» (artt. 82 ss.). Sotto il primo profilo, in particolare, l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011 prevede che una condanna intervenuta per detto reato, «con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello» importi le gravose conseguenze che costituiscono naturale effetto dell'applicazione di una misura di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria (tra le quali il divieto o la «decadenza di diritto» da tutta una serie di titoli abilitativi nominati dall'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 e, quale ipotesi di chiusura, dalle «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati». Sotto il secondo profilo, si rammenta che l'art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 159/2001 dispone, da un lato, che le pubbliche amministrazioni competenti anche in materia ambientale «prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67» debbano acquisire la documentazione antimafia prevista dagli artt. 84 ss. del d.lgs. n. 159/2011 e, dall'altro, che allo stesso modo debbano procedere i vari soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di servizi pubblici) «prima di stipulare, approvare e autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici» che si pongano "sopra soglia". Quanto ai contenuti della documentazione antimafia e, in particolare, dell'informazione antimafia, essa attesta al contempo la sussistenza di eventuali cause di decadenza, sospensione o divieto dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, nonché eventuali «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese», che sono dedotti tra l'altro (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011) dall'adozione di misure cautelari ovvero da provvedimenti che dispongono il giudizio ovvero di condanna per i reati dell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p.

<sup>23</sup> Per un'ampia analisi monografica sulla tecnica di tipizzazione e sull'offensività dei reati ambientali, cfr. C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, ETS, 2008.

rilevanza<sup>24</sup>), nonché le peculiari fattispecie criminose di legislazione speciale espressamente richiamate.

Il quadro così descritto – pur se all'apparenza ben assortito, al limite della sovrabbondanza – sconta tuttavia un *deficit* di fondo, che, fin dagli albori del d.lgs. n. 121/2011 e con giudizio che risulta oggi sostanzialmente confermato anche all'esito dell'integrazione portata dalla l. n. 68/2015, ha fatto parlare di alcuni “grandi assenti” tra i reati ambientali presupposto<sup>25</sup>, quali fattispecie connesse a violazioni altamente “sensibili” dal punto di vista ambientale, talora di disvalore e offensività maggiore rispetto a quelle già incluse e, in quanto tali, contemplate dalla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che sul punto resta a tutt'oggi inattuata.

Le lacune più evidenti si ravvisano, ad esempio, in relazione ai reati in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-*quattuordecies* del d.lgs. n. 152/2006) – del tutto pretermessi dal catalogo dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 – nonché rispetto ai reati in tema di inquinamento idrico (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006), alle contravvenzioni di abbandono di rifiuti e di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006) e in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 del d.lgs. n. 152/2006), per cui si rilevano alcune colpevoli dimenticanze.

Ancora, con riferimento al livello più alto della tutela sanzionatoria della “231 ambientale”, il legislatore, pur avendo individuato quale piattaforma minima della responsabilità dell'ente le fattispecie “bandiera” della riforma sugli “ecodelitti”, non ha inserito tra i reati presupposto altri delitti che risultano parimenti meritevoli di una avanzata politica di tutela sanzionatoria anche nei confronti dei soggetti collettivi.

In tal senso, si annoverano il delitto di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.) – con la propria caratterizzazione plurioffensiva, a cavallo tra i beni ambiente e vita/integrità fisica – l'impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.) – tipico esempio reato “di ostacolo” suscettibile di concretizzarsi nell'ambito di imprese soggette alla vigilanza in materia di ambiente (ma anche di sicurezza sul lavoro) – e l'ipotesi delittuosa di omessa bonifica-ripristino (art. 452-*terdecies* c.p.) – per sua pratica rilevanza nel contesto operativo di imprese che operano in settori sensibili dal punto di vista ambientale<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 18891, in “Ambiente & sviluppo”, 2018, n. 6, p. 414 ss.

<sup>25</sup> E. AMATI, “I grandi assenti”: i reati esclusi dal catalogo e possibili conseguenze, in M. CHILOSI (a cura di), *231 e ambiente*, Bologna, Filodiritto, 2013, p. 89 ss.; A. SCARCELLA, M. CHILOSI, *Articolo 25-undecies*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, Bologna, Zanichelli, 2021, p. 869 ss. Sul tema, cfr. anche G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in “Cassazione penale”, 2016, n. 1, pp. 405-424.

<sup>26</sup> Per analoghe considerazioni, G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 23 maggio 2016, p. 25 ss.

Quanto al comparto della legislazione speciale, si ravvisa l'assenza, ad esempio, dei reati in materia di discariche (art. 16 del d.lgs. n. 36/2003, come modificato dal d.lgs. n. 121/2020, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»), dei reati in tema di attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti (di cui al previgente art. 19 del d.lgs. n. 133/2005, ora confluiti, in virtù del d.lgs. n. 46/2014, nell'art. 261-*bis* del d.lgs. n. 152/2006) e delle fattispecie di rilievo penale previste nella disciplina "Seveso" relativa agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 28 del d.lgs. n. 105/2015); o, ancora, della violazione delle condizioni per il trattamento dei veicoli fuori uso (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, recante «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso») e delle violazioni degli obblighi di decontaminazione e di smaltimento di apparecchiature contenenti PCB e dei divieti di utilizzo dettati in materia (art. 10 del d.lgs. n. 209/1999).

## *2. Profili di intersezione tra tutela dell'ambiente e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel d.lgs. n. 231/2001*

Poste le necessarie coordinate di riferimento in tema della "sicurezza e ambiente" nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001 e preso atto della tendenziale segregazione delle due materie nella prospettiva del "diritto penale degli enti", una più attenta analisi dei reati inclusi nel "catalogo" – quali fatti di connessione tra la responsabilità individuale della persona fisica e quella metaindividuale dell'ente – mette in luce alcuni interessanti profili di interferenza, sia in positivo che in negativo – che, ricorrendo a terminologia di stampo processualistico, potrebbero definirsi come "conflitti" di competenza – tra l'universo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (l'ambiente "interno") e dell'ambiente (da intendersi quale ambiente "esterno").

Muovendo dagli aspetti di mancata convergenza, nel contesto della disciplina italiana sulla *corporate criminal liability*, tra i due ambiti normativi oggetto di indagine, si osservano alcuni importanti vuoti di tutela, ad oggi non colmati dal legislatore.

I) Un primo rilievo riguarda la mancata inclusione nell'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, del delitto di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), il quale, secondo la tecnica dei delitti aggravati dall'evento (che trova il proprio schema ancipite nell'art. 586 c.p.), punisce la produzione, «quale conseguenza non voluta dal reo» derivante «da uno dei fatti di cui all'articolo 452-*bis*», dell'evento rappresentato da una lesione personale lieve, grave o gravissima o della morte (comma 1) ovvero da lesioni o morti plurime (comma 2).

L'omesso inserimento di tale autonoma<sup>27</sup> fattispecie incriminatrice all'interno del "catalogo" dei reati ambientali – rilievo che ha indotto addirittura taluno a ritenere che essa costituisca una mera circostanza aggravante<sup>28</sup> – pone una lacuna abbastanza vistosa nel sistema di tutela ambientale multi-livello introdotto dalla l. n. 68/2015, trattandosi di delitto che, nella visione del legislatore – quale "intermedio" atto a fungere da raccordo tra i reati di inquinamento ambientali e di disastro ambientale<sup>29</sup> – appare proprio preordinato a colpire fatti di inquinamento ambientale che proiettano le proprie conseguenze "verso l'esterno", cioè sui beni vita e integrità fisica delle persone e, dunque, sul profilo dell'incolumità individuale.

A tal proposito, peraltro, occorre evidenziare che, quand'anche il reato in esame fosse integrato tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, ne andrebbero comunque rispettati i limiti "strutturali": da un lato, la fattispecie è costruita unicamente attorno al fatto-base di un inquinamento ambientale doloso (non colposo); dall'altro, l'evento non voluto, oltre a porsi in rapporto di causalità materiale con il fatto doloso base<sup>30</sup>, deve essere abbracciato dal necessario coefficiente di colpevolezza, nel senso che, non essendo accettabile un addebito a titolo di responsabilità oggettiva, rispetto a esso deve ricorrere (almeno) la colpa in concreto dell'agente, in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo<sup>31</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, l'attribuzione dell'evento non voluto di lesioni o morte passa per una necessaria verifica circa la finalità della regola cautelare violata, integrante il profilo di "abusività" del fatto di inquinamento ambientale, la quale, ancorché non strettamente pertinente al settore ambientale, che deve risultare orientata a prevenire la verifica (anche) di un'offesa all'integrità fisica degli individui.

Quanto al primo aspetto, invece, si segnala la mancata previsione, all'interno del Titolo VI-*bis* del Codice penale, di un'analogo fattispecie aggravata dall'evento riferita a uno dei fatti-base colposi – di inquinamento o di disastro ambientale – puniti dal successivo art. 452-*quinquies* c.p., i quali, fermi restando i confini talora

<sup>27</sup> Così, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in "Cassazione penale", 2016, n. 1, p. 419 ss.; A. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Assago, Utet Giuridica, 2015, 983; E. NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, Zanichelli, 2021, p. 121 ss.

<sup>28</sup> P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 92.

<sup>29</sup> Per un'ampia disamina della fattispecie, anche in relazione ai rapporti intercorrenti con i delitti degli artt. 452-*bis* e 452-*ter* c.p., si rinvia a F. BARRESI, *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in L. CORNACCHIA, N. PISANI (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 143 ss.

<sup>30</sup> Per un approfondimento dei profili della causalità, cfr. S. ZIRULIA, *I riflessi del danno ambientale sulla salute umana. Criticità e prospettive della prova epidemiologica*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2018, n. 1, p. 212 ss.

<sup>31</sup> M.L. MATTHEUDAKIS, *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2018, n. 1, p. 233 ss.

fleibili tra un rimprovero a titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente, più facilmente sono destinati a trovare contestazione soprattutto in contesti imprenditoriali leciti di base.

Nondimeno, il delitto di disastro ambientale (per l'appunto punito a titolo sia doloso che colposo ed in entrambe le sue forme costituente presupposto della responsabilità dell'ente) in effetti già prende in considerazione, *inter alia*, casistiche di «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-*quater*, comma 2, n. 3 c.p.), le quali chiamano in causa condotte che parimenti mettono in pericolo o – come per l'ipotesi dell'art. 452-*ter* c.p. – ledono l'integrità fisica delle persone, seppur sotto il diverso versante dell'incolumità pubblica (cioè con riferimento a un numero non determinabile *a priori* di soggetti passivi), ponendo il tema di tracciare un *actio finium regundorum* tra i due delitti<sup>32</sup>.

Il) Senz'altro degna di nota è l'esclusione dal “catalogo” dei reati presupposto i delitti contro la pubblica incolumità previsti dal Titolo VI del Codice penale<sup>33</sup>, di cui pure era prevista l'introduzione nel corpo normativo sulla responsabilità degli enti da parte della legge delega (art. 11, comma 1, lett. *b*, della l. n. 300/2000), e che, in effetti, ben si conformerebbe rispetto a una forma di rimprovero nei confronti dell'ente per “colpa di organizzazione”, riferita alla conduzione di una politica d'impresa inosservante delle cautele generiche e specifiche finalizzate alla prevenzione di eventi tendenzialmente “diffusivi” e atti a ledere o porre in pericolo oggettività giuridiche sovraindividuali<sup>34</sup>.

In tal senso, si pensi, primo fra tutti – anche per le strettissime connessioni che rivela, in termini di riparto di competenza, con il più recente delitto di disastro ambientale<sup>35</sup> invece compreso nel *numerus clausus* dei reati presupposto – al disastro “innominato” (art. 434, comma 1 e 2 c.p.), che ha trovato corrente contestazione nelle principali vicende giudiziarie dell'ultimo trentennio, in relazione a casistiche di chiara matrice industriale, in cui erano contestate forme di gestione delle

---

<sup>32</sup> In proposito, P. SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2018, n. 1, p. 193.

<sup>33</sup> Per un'analisi dei delitti contro la pubblica incolumità e delle caratteristiche di diffusività del pericolo, A. BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Rimini, Maggioli, 2015; A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>34</sup> Come efficacemente osservato da A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 131, nei delitti contro l'incolumità pubblica, «il “calibro” della tutela e le tecniche di incriminazione si rapportano teleologicamente alla sicurezza di molte e indistinte persone». Per una disamina dei rapporti tra “rischio” e “pericolo” nei delitti contro la pubblica incolumità, A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 7 ss.

<sup>35</sup> Sul punto sia concesso il rinvio a M. RICCARDI, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in “Diritto penale contemporaneo”, 2018, n. 10, p. 319 ss.

tematiche “ambiente e sicurezza”<sup>36</sup> informate a obiettivi di risparmio di spesa e/o minimizzazione dei costi associati a presidi preventivi, soprattutto in relazione alla verifica di patologie amianto-correlate<sup>37</sup>.

Si tratta – com’è noto – di una fattispecie incriminatrice altamente controversa, “di chiusura” delle varie ipotesi di disastro nominate previste nel Titolo VI, Capo I del Codice penale, che, almeno fino alla novella sugli “ecodelitti”, ha vissuto una lunga stagione di torsione applicativa per mano della giurisprudenza, la quale, in funzione di supplenza, ne ha fatto uso, sia nella forma dolosa (di pericolo e di danno) che nella corrispondente versione colposa (art. 449 c.p.), al fine di punire adeguatamente gravi fenomeni di contaminazione ambientale che sarebbero rimasti privi di specifica sanzione<sup>38</sup>.

Tale esigenza di sussumere gli episodi di grave contaminazione ambientale all’interno del perimetro applicativo della fattispecie innominata ha così fatto segnare un vero e proprio “cambio di passo” della giurisprudenza, che mentre in una prima fase riconduceva alla fattispecie innominata soltanto ipotesi di “macroeventi”<sup>39</sup> di inquinamento, successivamente – a partire dalla c.d. svolta di Porto Marghera<sup>40</sup> – ha affermato la riconducibilità alla stessa anche di

<sup>36</sup> Per un’introduzione agli strumenti penali a presidio della gestione preventiva dei rischi connessi alle attività produttive, cfr. D. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in “Cassazione penale”, 2006, n. 2, p. 788 ss.

<sup>37</sup> In ordine di tempo, tra le vicende giudiziarie di maggior impatto (indicate tra parentesi), si ricordano le pronunce di Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 1986, in “Cassazione penale”, 1988, n. 7, p. 1250 ss. (*ICMESA di Seveso*); Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, *ivi*, 2009, n. 7-8, p. 2837 ss. (*Petrochimico di Porto Marghera*), con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della cassazione sul caso “Porto Marghera”*; GIP Trib. Avellino, 15 giugno 2013, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 15 novembre 2013 (*Isochimica di Avellino*), con nota di S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*; GIP Trib. Savona, 11 marzo 2014, *ivi*, 8 maggio 2014 (*Tirreno Power di Vado Ligure*), con nota di S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale*; Trib. Rovigo, 31 marzo 2014, *ivi*, 16 ottobre 2014 (*Enel di Porto Tolle*), con nota di A.H. BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, e la successiva Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2018, n. 2209, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 4 aprile 2018; GUP Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 11 marzo 2013, e Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2014, n. 32170, entrambe in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 9 dicembre 2014 (*Sacelit di Messina*), con nota di S. ZIRULIA, *L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso “tipo Eternit”*; Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, e Ass. app. L’Aquila, 17 febbraio 2017, *ivi*, 24 ottobre 2017 (*discarica di Bussi sul Tirino*); Ass. Alessandria, 15 dicembre 2015, *ivi*, 14 giugno 2016, nonché Ass. app. Torino, 20 giugno 2018, inedita, e Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 13843, non massimata (*Solvay – Ausimont*); Ass. app. Brescia, 20 giugno 2016, in [www.dpei.it](http://www.dpei.it) (*Tamoil di Cremona*).

<sup>38</sup> Per una panoramica sulle vicende applicative del disastro “innominato” si veda G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale. Dall’horror vacui all’horror pleni*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 7 ss. In merito alle prospettive di riforma della fattispecie incriminatrice, A. GARGANI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 4 aprile 2016.

<sup>39</sup> Il “macroevento” può essere definito come un fatto tipico che si esaurisce di per se stesso in un arco di tempo ristretto e con il verificarsi di un evento di grande evidenza immediata. Sul punto, G.M. FLICK, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, in “Cassazione penale”, 2015, n. 1, p. 12 ss.

<sup>40</sup> Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, cit., per cui il disastro è integrato «da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma

“microeventi”, intesi come fenomeni di progressiva e imponente contaminazione dei suoli, delle acque o dell’aria con sostanze pericolose per la salute, attuata tramite condotte cronologicamente e spazialmente diluite, che non richiedono un evento disastroso immediatamente percepibile, ma che si risolvono in un inquinamento lungo-latente, non caratterizzato dalla sussistenza di un evento di forte impatto traumatico sulla realtà né innescato da una causa di tipo violento<sup>41</sup>.

Probabilmente, proprio l’elevato grado di criticità interpretativa e la tipicità “fluida” che caratterizza il delitto di disastro innominato ha indotto il legislatore a non ricomprendere la fattispecie dell’art. 434 c.p. (nonché l’omologo colposo dell’art. 449 c.p.) nel “catalogo” del d.lgs. n. 231/2001, anche nonostante la nota sentenza “pilota” della Corte costituzionale, che ha scolpito la materialità del reato secondo un duplice criterio, dimensionale e offensivo<sup>42</sup>.

Analoghe considerazioni, in punto di compatibilità con i connotati disvaloriali dell’illecito amministrativo dipendente da reato e con il suo ontologico radicamento in contesti organizzati d’impresa capaci di generare effetti sull’ambiente “interno” ed “esterno” all’impresa stessa, possono svolgersi rispetto ad altri delitti contro l’incolumità pubblica, quali, ad esempio, la rimozione o l’omissione di cautele antinfortunistiche, anche in forma aggravata dal disastro o dall’infortunio (art. 437, commi 1 e 2 c.p., punita anche a titolo colposo, seppur in forma non perfettamente speculare, dall’art. 451 c.p.)<sup>43</sup> – che rivela evidenti connessioni con gli illeciti dell’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001<sup>44</sup>.

---

anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità». In dottrina, cfr. S. ZIRULLA, *Esposizione a sostanze tossiche e imputazione causale*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 127 ss.

<sup>41</sup> Sui controversi profili dell’accertamento causale, nell’ampia letteratura, cfr. M. ROMANO, F. D’ALESSANDRO, *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2016, n. 3, p. 1129 ss.

<sup>42</sup> Corte cost., 1° agosto 2008, n. 327, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2008, n. 4, p. 3529 ss., con nota di F. GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*.

<sup>43</sup> Per l’analisi della fattispecie incriminatrice, anche in relazione alle differenze tra ipotesi dolosa (art. 437 c.p.) e colposa (art. 451 c.p.) e alle sue interferenze con i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, cfr. E. DE CASTIGLIONE, *Omissioni di cautele di cui agli artt. 437 e 451 c.p.*, in L. MIANI, F. TOFFOLETTO (a cura di), *I reati sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 21 ss., nonché R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 131 ss. Si veda anche, A. ALESSANDRI, voce *Apparecchi a pubblica difesa da infortuni (sottrazione, occultamento o guasto)*, in “Digesto delle discipline penali”, I, Torino, Utet, 1987, p. 188 ss.

<sup>44</sup> Sui rapporti tra il delitto in esame e quello di omicidio colposo (art. 589 c.p.), in dottrina, D. CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IV, Torino, Utet Giuridica, 2010, p. 276 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *La nuova tutela penale della sicurezza sul lavoro*, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 11, p. 1449; T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 1996, p. 1157; D. PULITANÒ, voce *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in “Digesto delle discipline penali”, Torino, Utet, 2000, p. 388. In relazione all’estensione del “catalogo 231” al reato dell’art. 437 c.p., G. AMARELLI, *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i delitti colposi*, in A.M. STILE, A. FIORELLA, V. MONGILLO (a cura di), *Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente*, Napoli, Jovene, 2014, p. 103 ss.

La giurisprudenza formatasi sul delitto dell'art. 437 c.p., in particolare, ha posto l'accento sul fatto che la condotta incriminata assume rilievo penale a condizione che «l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una *collettività di lavoratori*, o, comunque, di *persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro*»<sup>45</sup>.

A quest'ultimo proposito, nella tragica vicenda della *funivia del Mottarone*, la Cassazione ha osservato come il giudizio circa la sussistenza del reato presupponga un'indagine che deve essere svolta «sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale – in chiave, essenzialmente, di sua *attitudine ad attingere tutti coloro che, a diverso titolo, vengono a contatto con quell'ambiente lavorativo* –, piuttosto che su quello della individuazione della platea dei soggetti materialmente coinvolti»; sicché, nel caso di specie, essendo «univocamente emerso che la cabina veniva regolarmente utilizzata, oltre che da turisti e viaggiatori, dai dipendenti [...] per i giri di prova, le verifiche di funzionalità, gli spostamenti dall'una all'altra postazione - e delle ditte incaricate della manutenzione», doveva ritenersi pacifica la «sussistenza del carattere di diffusività del pericolo creato mediante la volontaria, e illecita, omissione delle cautele prescritte, dalla quale è scaturito, sul piano causale, il disastro»<sup>46</sup>.

Per converso, in diversa vicenda esaminata dalla giurisprudenza di merito, in cui si era verificato il rilascio in atmosfera, per un breve arco temporale, di circa tre tonnellate di CVM (cloruro di vinile monomero) e di alcuni chilogrammi di percloroetilene da uno dei camini di uno stabilimento (*EVC di Porto Marghera*), era stata esclusa la responsabilità per il delitto dell'art. 437 c.p., aggravato dalla verifica del disastro, per la mancanza – in punto di offensività – di «una legge di copertura scientifica [...] in grado di stabilire una relazione astratta tra esposizione intensa e di breve durata al CVM e insorgenza di malattie, segnatamente oncologiche» e, quindi, «la prova che, nel caso concreto, la fuoriuscita di CVM abbia esposto ad un qualche rischio l'incolumità di un numero indifferenziato di persone» e perché – sotto il profilo dimensionale – l'evento «non ha avuto né durata né proporzioni straordinarie, non era atto a produrre effetti gravi, complessi ed estesi, è stato estremamente circoscritto nel tempo e nello spazio, con concentrazioni che non hanno compromesso in misura grave, complessa ed estesa l'ambiente circostante»<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2020, n. 30011, in "Igiene & sicurezza del lavoro", 2021, n. 1, p. 44 ss. In dottrina, con riferimento all'offensività della fattispecie, A. ALESSANDRI, *Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1980, p. 271 ss.

<sup>46</sup> Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2022, n. 39091, in "Cassazione penale", 2023, n. 7-8, p. 2500.

<sup>47</sup> App. Venezia, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 3417, in [www.archiviodpc.dirittopenalenome.org](http://www.archiviodpc.dirittopenalenome.org), 27 giugno 2017.

Emblematico di questa commistione e della reciproca influenza tra versante interno ed esterno delle fonti di rischio aziendali è il *leading case* dell'*Eternit*, in cui, a fronte di un'attività produttiva che nel corso degli anni aveva determinato, in prima battuta, la perdurante dispersione delle fibre di asbesto nell'ambiente di lavoro e in quello circostante, anche in epoca successiva alla sua cessazione, nonché, in seconda battuta, l'esposizione alle fibre minerali di migliaia di persone, tra lavoratori e cittadini residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti della società, si era proceduto alla contestazione delle fattispecie degli artt. 434 e 437 c.p., aggravate dagli eventi di disastro (ambientale) e degli infortuni, la prima in relazione al dibattuto fenomeno epidemico rappresentato dal picco di patologie amianto-correlate registrato dalle indagini epidemiologiche<sup>48</sup>.

In quella vicenda, il mancato coinvolgimento dell'ente nel processo finalizzato all'accertamento dell'eventuale profilo di “colpa di organizzazione”, era dipeso, oltre che da un tema di stretta legalità – appunto, l'omessa inclusione di tali delitti nel “catalogo” del d.lgs. n. 231/2001 – dalla scelta dell'accusa di prendere le distanze dalla consolidata prassi che vede impostare i procedimenti per esposizione ad amianto – o ad altre sostanze tossiche di origine industriale – sui reati di omicidio e lesioni personali (opzione la quale, invece, avrebbe ben consentito di procedere con la contestazione dell'illecito dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001, tra l'altro bypassando, stante il principio di autonomia sancito dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, la questione, risultata poi decisiva, della prescrizione del reato).

Ancora, il perimetro di tutela dell'incolumità pubblica si è mostrato come scenario privilegiato di radicamento di altre vicende giudiziarie di particolare eco mediatica, quali il *disastro ferroviario di Viareggio* – in cui era stata elevata a carico delle persone fisiche l'imputazione per disastro ferroviario colposo (artt. 430 e 449 c.p.) e per incendio colposo (artt. 423 e 449 c.p.), laddove la posizione degli enti, da ultimo definita con esito liberatorio, ha assunto rilievo ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 in relazione agli eventi di lesioni e morti aggravate o del *disastro navale della Costa Concordia* – in cui, oltre alle ipotesi di lesioni e morti aggravate dalla violazione della normativa prevenzionistica, trovava contestazione il delitto di naufragio (art. 428 c.p., nella forma colposa dell'art. 449, comma 2 c.p.)<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> La vicenda giudiziaria è stata scandita, in fase di merito, dalle pronunce di Trib. Torino, 3 giugno 2013, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org) (commentata da S. ZIRULIA, *Caso Eternit: luci ed ombre sulla sentenza di condanna in primo grado*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2013, n. 1, p. 471 ss.) e di App. Torino, 3 giugno 2013, [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 5 giugno 2013 (per cui si veda ID., *Processo Eternit: a che punto siamo, ivi*, 18 novembre 2013). In sede di legittimità, Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, *ivi*, 24 febbraio 2015, con sentenza ampiamente commentata, per cui, tra gli altri, cfr. L. SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, e da G.L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, entrambi in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2015, n. 1, p. 74 ss.; L. MASERA, *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2015, n. 3, p. 1565 ss.

<sup>49</sup> Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2017, n. 35585, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 20 luglio 2017, commentata da V. MONGILLO, *Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con*

Ancora, sempre nel contesto del Capo VI del Codice penale, nella prospettiva di una più ampia responsabilizzazione degli enti per eventi macro-lesivi realizzati in ambito aziendale<sup>50</sup>, sia in ottica preventiva (ai fini della mitigazione dei fattori di rischio) che riparatoria, potrebbero assumere un ruolo chiave i delitti di comune pericolo mediante frode, quali l'avvelenamento (art. 439 c.p.)<sup>51</sup> e l'adulterazione di acque o sostanze destinate all'alimentazione (art. 440 c.p.)<sup>52</sup>, i quali, pur continuando a destare un certo grado di attenzione in prospettiva *de iure condendo*<sup>53</sup>, non vedono all'orizzonte la prospettiva di una loro diretta integrazione nel corpo del d.lgs. n. 231/2001.

Passando agli aspetti di reale interferenza – e, dunque, di conflitto positivo – tra ambiente e sicurezza nell'ambito della disciplina del d.lgs. n. 231/2001, si rilevano due profili di stretta connessione tra le rispettive materie, in grado di creare un rapporto di stretta tensione osmotica tra gli illeciti degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001.

I) Il primo aspetto di intersezione scaturisce direttamente dalla conformazione strutturale di alcuni reati ambientali e, in particolare, da quelle fattispecie incriminatrici che pongono la clausola di illiceità speciale scolpita dall'avverbio «abusivamente»<sup>54</sup>.

---

*previsione alla luce della sentenza Schettino*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2018, n. 2, p. 247 ss.

<sup>50</sup> Per un'analisi delle questioni controverse in tema di inquinamento idrico da fonte industriale, C. RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2017, n. 3, p. 1008 ss.

<sup>51</sup> Per due recenti applicazioni giurisprudenziali, cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 25547, non massimata, e Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548, in “Cassazione penale”, 2019, n. 11, p. 3938, commentate da G. RIZZO MINNELLI, *Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in “Lexambiente – Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente”, 2019, n. 4, p. 75 ss. Nella giurisprudenza di merito, si rammentano le pronunce già menzionate, in tema di disastro “innominato”, di Ass. Alessandria, 15 dicembre 2015, cit. (*Solvay – Ausimont*), e di Ass. app. Brescia, 20 giugno 2016, cit. (*Tamoil di Cremona*).

<sup>52</sup> Tra i casi più recenti, Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, in “Cassazione penale”, 2019, n. 8, p. 2948 ss., con nota di E. MAZZANTI, *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*.

<sup>53</sup> Il riferimento è al d.d.l. AC 2427, intitolato «Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari» (presentato alla Camera dei Deputati il 6 marzo 2020 e assegnato alla Commissione giustizia, per l'esame in sede referente il 23 aprile 2020), ora confluito nel più recente d.d.l. AC 823 («Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari», presentato in data 26 gennaio 2023), che – ponendosi sulla scia del disegno di legge “madre” del 2015 dall'omonimo titolo e basato sullo schema elaborato dalla Commissione presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli (d.d.l. AS 231, presentato al Senato in data 4 febbraio 2016 e assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente il 19 aprile 2016) e del successivo d.d.l. AS 283 «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» (presentato al Senato della Repubblica in data 18 aprile 2018 e annunciato nella seduta n. 6 del 2 maggio 2018) – propone il superamento dell'attuale partizione interna del Titolo VI del Codice penale, sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica» (Capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (Capo II), e la contestuale revisione dei delitti degli artt. 439 e 440 c.p., con inserimento di ulteriori fattispecie incriminatrici (quale, ad esempio, il delitto di disastro sanitario di cui all'art. 445-*bis* c.p.)

<sup>54</sup> Più ampiamente, sul tema, A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 102 ss.

Il tema, a ben vedere, non si pone per tutte le ipotesi di reato presupposto che recano il requisito della abusività – come la contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti (art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006) o il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, oggi punito dall’art. 452-*quaterdecies* c.p.) – quanto, in particolare, per quei delitti contro l’ambiente introdotti dalla riforma del 2015, capaci di proiettare la propria materialità e/o i propri effetti – o con lessico atecnico, le proprie “conseguenze” – verso l’esterno del contesto aziendale, come i già descritti delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), quand’anche puniti nella forma colposa (art. 452-*quinquies*, comma 1 c.p.) e di pericolo (art. 452-*quinquies*, comma 2 c.p.).

A tal proposito, è opportuno ricordare come la più recente giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in materia di eco-delitti – in modo quantitativamente preponderante sul reato di inquinamento ambientale<sup>55</sup> – in linea con il consolidato orientamento pretorio che, a suo tempo, si era formato sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (anche nella previgente fattispecie dell’art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22/1997)<sup>56</sup>, ritenga che l’elemento dell’abusività debba essere interpretato secondo un’accezione ampia.

Così, in sede di applicazione pratica, l’avverbio «abusivamente» è correlato non solo a condotte realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni (attività “clandestina”) o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche a ipotesi di violazione di leggi statali o regionali; con la precisazione, a quest’ultimo proposito, che la violazione potrebbe essere riferita anche a disposizioni normativa strettamente pertinenti al settore ambientale, quali ad esempio, proprio quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ovvero in materia paesaggistica<sup>57</sup>.

Dunque, a monte di un evento lesivo dell’ambiente – qualificabile in termini di inquinamento o di disastro ambientali – ben potrebbe insistere anche una violazione della normativa prevenzionistica, suscettibile di integrare il requisito di

---

<sup>55</sup> Da ultimo, sul punto, Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2023, n. 21187, in “Diritto & giustizia”, 19 maggio 2023, che richiama le pronunce più risalenti di Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, 2017, n. 2, p. 73 ss., con commento di R. LOSENGO, C. MELZI D’ERIL, *Inquinamento ambientale: sulla nozione di abusività permane la tensione tra principio di tassatività e formante giurisprudenziale*, Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 22 novembre 2016, con commento di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione* (cfr. anche M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2017, n. 3, p. 101 ss.); Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, in “Rivista penale”, 2017, n. 9, p. 765 ss., con nota di E. FASSI, *Brevi note sul delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. La Corte di Cassazione conferma l’estensione della interpretazione degli elementi costitutivi del reato già operata nel precedente arresto*. In materia di disastro ambientale, cfr. Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 11 ottobre 2018.

<sup>56</sup> Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2015, n. 21030, non massimata.

<sup>57</sup> Per un recente contributo sul requisito di abusività nel diritto penale dell’ambiente, cfr. M. BOSI, *Rilevanza delle condotte realizzate abusivamente tra rischio ed evento ambientali*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale*, cit., p. 53 ss.

abusività e destinata a essere doppiamente valorizzata, in particolare nei casi di addebito colposo (quale forma di rimprovero prevalente nell'ambito della responsabilità in seno alle organizzazioni complesse): da un lato, sotto il profilo della componente oggettiva della colpa, quale frammento della più ampia condotta (attiva o, più frequentemente, omissiva) in rapporto di causalità (materiale) con l'evento; dall'altro, sotto il profilo della componente soggettiva della colpa, quale inosservanza della regola cautelare chiamata a porsi in rapporto di altrettanto necessaria causalità (colposa) rispetto all'evento finale.

II) Un secondo profilo di connessione tra “ambiente interno” e “ambiente esterno” – seppur noto anche alla precedente elaborazione pretoria – è giunto alla ribalta nella giurisprudenza negli anni più recenti, in concomitanza con alcune vicende di rilevante impatto giudiziario.

Tale collegamento trova la propria matrice nell'interpretazione “estesa” della c.d. aggravante prevenzionistica, che trova contestazione in relazione ai fatti commessi «con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e che qualifica in modo specifico sia la responsabilità individuale per l'infortunio sul lavoro (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.) sia – per quanto di maggior interesse – l'addebito nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001.

Ebbene, in simile contesto di analisi, occorre rammentare come la giurisprudenza, attraverso l'applicazione dell'aggravante, abbia finito per attrarre nell'orbita di applicazione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose anche fatti che – secondo una logica “per cerchi concentrici” – tendono ad allontanarsi dal perimetro originario dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro, da cui direttamente promana il fattore di rischio che trova concretizzazione nel caso di specie.

La *vis attractiva* della normativa prevenzionistica si esplica secondo una triplice direttrice di espansione.

Così, se dal punto di vista “materiale” trovano sussunzione all'interno delle fattispecie incriminatrici aggravate fatti consumati al di fuori dello stretto contesto spaziale del luogo di lavoro, sotto il profilo “soggettivo” assumono altresì rilievo fatti realizzati ai danni di soggetti “terzi” rispetto ai lavoratori, ma comunque presenti sui luoghi di lavoro; rappresenta questione parimenti importante (e talora decisiva) anche la definizione dell'ambito di applicazione dell'aggravante dal punto di vista “oggettivo”, con riferimento agli ambiti normativo-cautelari che possono integrare una «violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

In tal senso, ben può dirsi che i margini di modulazione dell'aggravante prevenzionistica scolpiscono la dimensione e il campo di applicabilità dell'illecito dell'ente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a seconda dei casi e delle opzioni interpretative di riferimento, riducendolo ovvero ampliandolo.

Un rinnovato stimolo alla riflessione sul perimetro applicativo dell'aggravante in discorso è venuto in particolare, negli anni più recenti, dalla nota vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, ove uno dei punti maggiormente

discussi – tanto con riferimento alla posizione degli imputati persone fisiche che in relazione a quella degli enti incolpati, pur se a fini diversi – è stato proprio rappresentato dalla latitudine sostanziale, sotto i diversi aspetti indicati, del lemma normativo «con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»<sup>58</sup>.

Da un primo punto di vista, nella giurisprudenza trova oggi ampia condivisione un’interpretazione estesa del novero delle norme «per la prevenzione di infortuni sul lavoro» sotto il profilo “oggettivo”, essendo costante l’affermazione che a esse sono riconducibili sia le violazioni di leggi *specificamente dirette* alla tutela della sicurezza sul lavoro, sia quelle che, *direttamente o indirettamente, perseguono il fine di prevenire malattie professionali* e che, in genere, tendono a garantire i lavoratori in relazione ad agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro<sup>59</sup>.

Sul punto, peraltro, quanto mai opportuno è stato il monito della Cassazione, la quale nella sentenza sul disastro di Viareggio ha evidenziato che «la locuzione opera all’interno e agli effetti di una fattispecie circostanziale aggravatrice» e che, pertanto, «la tradizionale interpretazione estensiva dell’art. 589 c.p., comma 2 e dell’art. 590 c.p., comma 3 deve essere adeguatamente controllata, perché non sconfini in una vietata interpretazione analogica in *malam partem*». Ne deriva che «in assenza di chiari indici della tipologia di rischio al cui governo è posta la regola cautelare va adottata una interpretazione *pro reum*»<sup>60</sup>.

Quanto all’ambito “materiale” in cui si concretizza l’evento lesivo, si è assistito a un processo di progressiva emancipazione della nozione di “ambiente di lavoro” (meglio, «luoghi di lavoro», ai sensi dell’odierno art. 62 del d.lgs. n. 81/2008) – contesto spaziale rilevante ai fini dell’applicazione delle discipline prevenzionistiche – che muovendo da un’accezione pur sempre legata all’inserimento del lavoratore nel plesso produttivo aziendale<sup>61</sup> si è successivamente affrancata da letture restrittive, fino a comprendere l’intera zona in cui si svolge l’attività lavorativa, anche se intrapresa dal prestatore di opera di propria iniziativa<sup>62</sup>, nonché i luoghi in cui i lavoratori debbano recarsi per incombenze di qualsiasi natura<sup>63</sup> ovvero qualsiasi luogo in cui il lavoratore possa o debba recarsi sia pure

---

<sup>58</sup> Il tema è stato compiutamente affrontato nel corso del processo (in primo grado, Trib. Lucca, 31 gennaio 2017, n. 222, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 20 agosto 2017; in grado di appello, App. Firenze, sez. III, 20 giugno 2019, n. 3733, *ivi*, 19 dicembre 2019; in sede di legittimità, Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, *ivi*, 6 settembre 2021), da ultimo definito, in sede di rinvio, dalla pronuncia di App. Firenze, sez. I, 30 giugno 2022, n. 2719, *ivi*, 21 settembre 2022.

<sup>59</sup> Così, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244, in “Diritto & Giustizia”, 25 luglio 2019; Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 22022, in “Foro italiano”, 2019, n. 12, II, c. 728 ss. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2015, n. 40, in “Diritto & Giustizia”, 7 gennaio 2016, per cui non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali.

<sup>60</sup> Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, cit.

<sup>61</sup> Cass. pen., sez. V, 26 agosto 1969, n. 1349, in “Giustizia penale”, 1970, II, p. 617.

<sup>62</sup> Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 1974, n. 4739, in “C.E.D. Cass.”, rv. 127369.

<sup>63</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 1980, n. 11550, in “C.E.D. Cass.”, rv. 146509.

per maggior comodità di esplicazioni delle proprie incombenze<sup>64</sup> e persino il locale destinato a spogliatoio del personale, potendo in esso i lavoratori dipendenti sostare per il tempo necessario a soddisfare esigenze del tutto momentanee<sup>65</sup>.

Più di recente, la Cassazione ha ulteriormente precisato che per “luogo di lavoro”, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli<sup>66</sup>, ed è tale da ricomprendere tutti gli spazi in cui l’attività lavorativa si sviluppa e in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro, inclusi gli estranei<sup>67</sup>.

Meno consolidata – e, per converso, tutt’oggi dibattuta – è la questione inerente all’estensione della sfera soggettiva dell’aggravante prevenzionistica, fino a ricomprendervi eventi dannosi cagionati a soggetti estranei all’azienda (“terzi”, in senso lato), ma che con la stessa e con i luoghi di lavoro, per svariate ragioni, entrano in contatto<sup>68</sup>.

In questa direzione, anche la giurisprudenza meno recente aveva affermato il principio che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la propria opera nell’impresa, senza che sia possibile distinguere, ai fini della tutela a essi accordata dal comparto regolatorio prevenzionistico, tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.

Secondo detto orientamento, infatti, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi<sup>69</sup>.

Detto principio affondava le radici nella considerazione che l’integrità fisica dei soggetti “estranei” che si trovino nel luogo di lavoro è meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori<sup>70</sup>, di modo che l’ambiente di lavoro deve essere

<sup>64</sup> Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 1980, in “C.E.D. Cass.”, rv. 147080.

<sup>65</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 1990, n. 3209, in “C.E.D. Cass.”, rv. 183579.

<sup>66</sup> Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 19553, in *www.dejure.it*.

<sup>67</sup> Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2016, n. 14775, in “Foro italiano”, 2016, n. 5, c. 281; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 18073, in “Guida al diritto”, 2015, n. 25, p. 96.

<sup>68</sup> Per un’ampia analisi della tematica si rinvia a M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela “estesa” dei terzi*, in “Giurisprudenza penale”, 2019, n. 4.

<sup>69</sup> Cass. pen., sez. IV, 1° luglio 2009, n. 37840, in “C.E.D. Cass.”, rv. 245274; Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2005, n. 2383, Losappio, *ivi*, rv. 232916. Negli stessi termini, Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 10842, in “Cassazione penale”, 2009, n. 1, p. 201.

<sup>70</sup> Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 1998, n. 5020, in “Igiene & sicurezza del lavoro”, 1998, n. 6, p. 338; Nella giurisprudenza più risalente, Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1993, n. 6730, *ivi*, 1994, n. 11, p. 2775; Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 1982, Tizza, in “Cassazione penale”, 1983, n. 7, p. 1655;

reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato a operare può comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche in via occasionale<sup>71</sup>, indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate<sup>72</sup> o dalla formale riferibilità soggettiva del rapporto di lavoro<sup>73</sup>.

L'assunto in questione presuppone evidentemente una prospettiva "dinamica" dell'attività di impresa, che non deve essere concepita quale mera astrazione (cioè «immaginando ciascun operaio fermo al suo posto accanto alla sua macchina ed intento alle mansioni affidategli»), bensì come entità "in movimento" (giacché «i lavoratori si muovono nell'ambito dello stabilimento sia per ragioni non strettamente indispensabili sia per la necessità dell'espletamento dell'attività lavorativa») comprensiva pure degli estranei ammessi nello stabilimento aziendale<sup>74</sup>.

Date queste premesse interpretative, non deve sorprendere l'approccio giurisprudenziale volto a riconoscere la responsabilità del datore di lavoro (e degli altri soggetti garanti eventualmente dotati di poteri impeditivi) per l'evento mortale o lesivo occorso al terzo che trovi la propria causa in un fattore di rischio di origine aziendale, pur all'insegna di gradi di connessione gradatamente decrescenti tra il terzo e l'area di rischio di diretta pertinenza dell'imprenditore.

In tal senso, si è rilevato come la posizione di garante della sicurezza posta a carico dell'imprenditore non vale nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma si estende anche alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi a operare nel "campo funzionale" dell'imprenditore medesimo<sup>75</sup>.

Così, ha trovato contestazione l'aggravante prevenzionistica per l'infortunio occorso, nel contesto aziendale, a un prestatore di lavoro autonomo<sup>76</sup>, a un lavoratore occasionale<sup>77</sup> e, addirittura, al soggetto che volontariamente (per ragioni di legame parentale o di amicizia) abbia fornito il proprio contributo lavorativo<sup>78</sup>,

---

Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 1981, *ivi*, 1983, n. 3, p. 718; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 1979, *ivi*, 1981, n. 3, p. 443; Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 1979, *ivi*, 1981, n. 3, p. 440 ss.; Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 1971, *ivi*, 1973, n. 1-2, p. 185.

<sup>71</sup> Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 1979, in "Giustizia penale", 1980, II, p. 223; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 1979, *ivi*, 1980, II, p. 223; Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1977, *ivi*, 1978, n. 1-2, p. 231.

<sup>72</sup> Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 1988, in "Cassazione penale", 1990, n. 8-9, p. 1582 ss.; Cass. pen., sez. IV, 3 dicembre 1980, *ivi*, 1982, n. 5, p. 844.

<sup>73</sup> Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 1974, in "Cassazione penale", 1975, n. 6-7, p. 1011 ss.

<sup>74</sup> Così, Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 1975, in "Cassazione penale", 1976, n. 10-11, p. 1358 ss.

<sup>75</sup> Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2009, n. 13896, non massimata; Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 31303, in "Guida al diritto", 2004, n. 36, p. 65.

<sup>76</sup> Cass. pen., sez. IV, 17 luglio 2012, n. 1715, in "Igiene & sicurezza del lavoro", 2013, n. 3, p. 165; nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2007, n. 36135, in "Guida al diritto", 2007, n. 10, p. 61.

<sup>77</sup> Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2001, n. 7726, in "Cassazione penale", 2003, n. 4, p. 1303.

<sup>78</sup> Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 7730, Musso, in "Cassazione penale", 2008, n. 9, p. 3314 ss.; Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1989, n. 6025, *ivi*, 1990, n. 6, p. 1055 ss.; Cass. pen., sez. IV, 29 giugno 1981, *ivi*, 1982, n. 11, p. 1866 ss.

nonché in ipotesi in cui l'evento lesivo ha trovato la propria occasione in un determinato rapporto negoziale (contratto di fornitura) intercorrente tra le parti<sup>79</sup>.

Peraltro, le maglie della “rete” applicativa dell'aggravante prevenzionistica sono state allargate ulteriormente, fino a ricomprendere fattispecie concrete ove il terzo leso, anche per le circostanze di tempo e di luogo del fatto, non rientrava all'interno dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro o, comunque, non era coinvolto in nessun modo nel processo produttivo, ma si trovava, in via di mero fatto, all'interno del perimetro (spaziale e giuridico) in cui ha trovato esteriorizzazione il fattore di rischio aziendale.

In proposito, all'insegna di una forma di responsabilità – che potrebbe dirsi – “da contatto”, la Cassazione ha ravvisato l'aggravante prevenzionistica in casistiche (ad esempio, il crollo di una gru a torre per edilizia che, a causa del franamento del fronte di scavo, si era abbattuta su un edificio in prossimità del cantiere, cagionando lesioni ad alcune persone occupanti dello stabile<sup>80</sup>; la morte di un soggetto residente nelle vicinanze dello stabilimento produttivo, la cui attività aveva determinato la diffusione nell'ambiente esterno delle polveri di amianto e la conseguente esposizione della popolazione limitrofa<sup>81</sup>) in cui ha trovato espressione un'ampissima valorizzazione pubblicistica degli interessi sottesi al rispetto della disciplina prevenzionistica, tale da assumere una portata coincidente con il limite inferiore del bene dell'incolumità pubblica.

Si badi che, secondo la giurisprudenza, tale accezione “estesa” della normativa prevenzionistica – e così della relativa aggravante – trova diretto riscontro a livello normativo nell'art. 18, comma 1, lett. *q*, del d.lgs. n. 81/2008 (in precedenza, in termini analoghi, l'art. 4, comma 5, lett. *n*, del d.lgs. n. 626/1994), il quale, nell'individuare gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti prevenzionistici, impone agli stessi (il corsivo è di chi scrive) di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare *rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio*».

Il dato positivo, dunque, confermerebbe che le disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono emanate nell'interesse di tutti, anche dei soggetti estranei al rapporto di lavoro e occasionalmente presenti nel medesimo contesto lavorativo<sup>82</sup>, nonché – in ragione del c.d. rischio aziendale connesso all'ambiente<sup>83</sup> – di tutti coloro che possano subire conseguenze lesive per effetto del mancato rispetto di una o più regole cautelari preposte a governare il rischio nel caso concreto.

<sup>79</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2007, n. 6348, in “Guida al diritto”, 2007, n. 12, p. 85.

<sup>80</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2016, n. 24136, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia”, 2016, n. 3-4, p. 912.

<sup>81</sup> Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2012, n. 46428, in “Igiene & sicurezza del lavoro”, 2013, n. 3, p. 162.

<sup>82</sup> Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37079, in “Cassazione penale”, 2009, n. 7-8, p. 3069 ss.; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, in “Guida al diritto”, 2006, n. 20, p. 102.

<sup>83</sup> Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 1993, n. 6686, in “Cassazione penale”, 1994, n. 11, p. 2773 ss.

La giurisprudenza, nondimeno, ha cercato di porre alcuni freni all'incontrollata estensione del contenuto della fattispecie aggravata, nella prospettiva di garanzia di scongiurare forme larvate (e spesso ricorrenti) di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, esigendo, in alcuni casi, un rapporto di connessione "forte" tra la violazione della regola cautelare in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'evento lesivo occorso al terzo, dato dall'esistenza di una particolare relazione tra l'*extraneus* e l'organizzazione di impresa, nel senso che questi dovesse comunque essere titolare di una posizione "qualificata" rispetto alla fonte di pericolo aziendale con cui era entrato in contatto: come accade, ad esempio, nel caso di soggetti che svolgono a vario titolo prestazioni lavorative per conto del datore di lavoro (nell'ambito di rapporti di appalto e subappalto)<sup>84</sup> ovvero di coloro che in qualche modo siano funzionalmente collegati all'organizzazione (quali fornitori e clienti)<sup>85</sup>.

In altri casi, invece, la giurisprudenza ha ripiegato su un criterio connettivo assai più "debole", nel segno di un allontanamento dell'evento offensivo dall'orbita gravitazionale del contesto lavorativo, sussumendo al di sotto dell'aggravante prevenzionistica anche fattispecie concrete in cui la condotta del terzo, a ben vedere, risultava eccentrica rispetto al rischio che il garante prevenzionistico era chiamato a gestire<sup>86</sup>.

Al fine di temperare l'estrema malleabilità di quest'ultimo orientamento, peraltro, l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato una serie di correttivi all'indiscriminata responsabilità aggravata del datore di lavoro (o, comunque, del soggetto chiamato a gestire il rischio): così, in talune occasioni, è parsa dirimente la definizione dei limiti entro cui ritenere "legittima" la presenza del terzo all'interno dell'area aziendale; in altre, si è attribuito rilievo al fatto che la presenza del terzo sul luogo e nel momento dell'infortunio avesse o meno caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico

---

<sup>84</sup> Variegata è la produzione giurisprudenziale in tale ambito applicativo, per cui cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2013, n. 35115, in "Cassazione penale", 2014, 7-8, p. 2606 ss.; Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 3774, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2012, n. 23147, in "C.E.D. Cass.", rv. 253322; Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5857, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2019, n. 13583, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2019, n. 3, II, p. 392, ha persino riconosciuto la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro di un'impresa che si occupava della movimentazione delle merci all'interno di uno stabilimento, in relazione alla morte di un lavoratore alle dipendenze di una ditta diversa.

<sup>85</sup> La casistica pure in tale contesto è ampia: tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343, in "C.E.D. Cass.", rv. 258435; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1999, n. 1170, in "Cassazione penale", 2001, n. 7-8, p. 2186; Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2016, n. 53326, in "Responsabilità civile e previdenza", 2017, n. 2, p. 602; Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13068, in "Igiene e sicurezza del lavoro", 2009, n. 5, p. 297 ss.; Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2014, n. 9870, in "Diritto & giustizia", 1° luglio 2014.

<sup>86</sup> Cass. pen., sez. IV, 5 gennaio 1999, n. 7924, in "Cassazione penale", 2000, n. 7-8, p. 2099; Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 1995, *ivi*, 1997, n. 7-8, p. 2223; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1985, n. 12193, *ivi*, 1987, n. 1, p. 195.

tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi<sup>87</sup>.

Sulla scia del descritto filone interpretativo, restrittivo della responsabilità datoriale, la Cassazione, in tempi più recenti, ha individuato un ulteriore filtro selettivo della responsabilità prevenzionistica, in chiave esimente<sup>88</sup>.

In particolare, l'elemento dell'abusività della condotta del terzo è stato valorizzato non come elemento di prova della natura clandestina del comportamento, bensì come indice della «volontaria esposizione a pericolo» da parte della vittima: requisito, quest'ultimo, suscettibile di escludere in ipotesi la responsabilità datoriale, in quanto tale da recidere il nesso di causalità tra condotta inosservante della regola cautelare ed evento finale (come accade, ad esempio, per chi si introduca volontariamente, *invito domino*, nel luogo di lavoro).

Al contempo, i margini di applicazione della “esimente” della volontaria esposizione al pericolo sono stati contestualmente modulati: in chiave riduttiva, nel senso che, per ravvisare la volontaria esposizione a pericolo, è necessario che il soggetto offeso abbia la piena consapevolezza della esistenza e della natura del pericolo<sup>89</sup>, quale preconditione della volontarietà del comportamento da accertare alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto; in chiave maggiormente garantisca, invece, si è precisato che occorre comunque verificare che l'evento lesivo sia riconducibile all'area di rischio governata dal garante prevenzionistico, potendosi imputare lo stesso al datore di lavoro solo se la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente sia riferibile al contesto della prestazione lavorativa e, dunque, se la condotta dell'*extraneus* – non dissimilmente da quanto vale per il lavoratore che abbia agito fuori dal contesto lavorativo – si collochi o meno nell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, integrando un comportamento eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Nella vicenda del disastro ferroviario di Viareggio il descritto *background* interpretativo è stato sostanzialmente confermato, con la precisazione ad opera della Cassazione che «è ben possibile che nell'evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore», circostanza che ricorre in presenza di determinate condizioni «quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno

<sup>87</sup> Per alcune ipotesi di riconoscimento della responsabilità datoriale, cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2009, n. 43966, in “Guida al diritto”, 2009, n. 48, p. 79; Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 18459, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2016, n. 47016, *ivi*. Ha invece attribuito rilievo alla presenza “anomala” del terzo, al fine di escludere l'aggravante prevenzionistica, Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2013, n. 26087, in “Cassazione penale”, 2014, n. 4, p. 1284.

<sup>88</sup> Il riferimento è ai principi espressi da Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168, in “Guida al diritto”, 2014, n. 44, p. 44.

<sup>89</sup> Per alcune esemplificazioni in tal senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2001, n. 44206, in “Cassazione penale”, 2003, p. 1209, e Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 1985, n. 11311, *ivi*, 1987, n. 2, p. 273 ss.

*diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso*<sup>90</sup>.

### 3. Brevi appunti in tema di ambiente interno e ambiente esterno nel case study dell'ILVA di Taranto

L'ultimo paragrafo della presente trattazione si propone di compendiare i profili di analisi “teorica” sopra illustrati nel responso di parte “pratica” che è fornito dall'applicazione giurisprudenziale.

In proposito, la stretta compenetrazione tra le tematiche dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro – lette in controluce secondo le accennate direttrici dell'ambiente “interno” e dell'ambiente “esterno” – ha trovato una delle proprie concretizzazioni più evidenti nella vicenda giudiziaria che ha riguardato lo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto<sup>91</sup>, nata dall'indagine denominata “Ambiente svenduto” e recentemente giudicata in primo grado<sup>92</sup>.

Già l'esame del nutrito compendio dei capi di imputazione fornisce un preliminare riscontro circa le ravvicinate interrelazioni tra le oggettività giuridiche dell'ambiente e della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già illustrate con riferimento al “catalogo” dei reati presupposto – sia in negativo che in positivo – tra i due contesti applicativi.

Infatti, analizzando l'editto accusatorio dalla prospettiva oggetto di analisi, in quel caso l'imputazione faceva perno – in via principale – sui delitti di disastro “innominato” (art. 434, commi 1 e 2; capi B, S), omissione di cautele antifortunistiche (art. 437, commi 1 e 2; capi C, E), omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme prevenzionistiche (art. 589, comma 2 c.p.; capi D, F), lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme prevenzionistiche (art. 590, comma 3 c.p.; capo G) e avvelenamento (art. 439 c.p.; capi H, I, S); in via graduata, su varie contravvenzioni ambientali in materia di scarichi (art. 137, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 12, del d.lgs. n. 152/2006; capo L2), di rifiuti (gestione abusiva, deposito incontrollato, discarica abusiva e miscelazione non consentita di rifiuti di cui all'art. 256, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e omessa bonifica di cui all'art. 257 del d.lgs. n. 152/2006; capi L1, L3, L4), di emissioni in atmosfera (art. 279 del d.lgs. n. 152/2006; capi L5, L6) e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (art. 27 del d.lgs. n. 334/1999, oggi d.lgs. n. 105/2015; capi M, N, O); in via collaterale, sui delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 317, 319-ter, 319-quater, 321 e 323 c.p.; capi P, Q, U, V, CC, NN), contro l'amministrazione della giustizia (artt. 326 e 378 c.p.; capi Z, OO, PP) e di falsità in atti (art. 479 c.p.; capi R, DD, EE, FF, II,

---

<sup>90</sup> Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, cit.

<sup>91</sup> Per un recente approfondimento dottrinale, A. DI LERNIA, *Inquinamento, epidemiologia e causalità. Fumi ed eventi nella vicenda Ilva*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale*, cit., p. 435 ss.

<sup>92</sup> Ass. Taranto, sez. I, 31 maggio 2021, n. 1, in [www.adov231.it](http://www.adov231.it), 28 novembre 2022.

LL, MM); parte dei quali – i delitti contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica – avvinti dal vincolo associativo (art. 416 c.p.; capo 1).

I profili di incolpazione degli enti erano compendiatati (capi QQ, RR, SS) negli illeciti amministrativi dipendenti da reato degli artt. 24-*ter* (in relazione al delitto associativo), 25 (per i fatti di corruzione in atti giudiziari), 25-*undecies* (per i reati ambientali) e 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 (per gli eventi lesivi cagionati con la violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Si noti, in proposito, che rispetto alle contestazioni avanzate nei confronti degli enti rimaneva estraneo il “pacchetto” dei delitti contro la pubblica incolumità, anche alla luce della decisione della Cassazione, intervenuta in sede cautelare reale, che aveva affermato un principio di stretta osservanza del principio di legalità e di inestensibilità surrettizia del “catalogo 231” attraverso il recepimento di tali fattispecie incriminatrici quali delitti-fine dell’associazione per delinquere<sup>93</sup>.

Senza poter in questa sede – per vastità e complessità del compendio motivazionale – entrare nel dettaglio dei vari profili di contestazione, è comunque possibile passare in rassegna alcuni significativi passaggi della pronuncia (il corsivo è degli Autori), che aprono più di uno squarcio visuale sulla citata commistione interno-esterno chiamata in causa dalle condotte asseritamente illecite realizzate nell’ambito dello stabilimento industriale.

È in particolare in relazione all’imputazione per disastro “innominato” ambientale che è dato cogliere le considerazioni di maggior pregnanza circa il processo di progressiva espansione – secondo una dinamica a cerchi concentrici – dei fattori di rischio endoaziendali verso l’ambiente esterno.

Sul punto, la corte pugliese osserva che gli imputati «hanno posto in essere modalità gestionali illegali, anche omettendo di adeguare lo stabilimento

---

<sup>93</sup> Così, la nota pronuncia di Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 2014, n. 2, p. 488 ss., con nota di C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, la quale, dato atto che nel caso di specie «si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte negli artt. 434, 437 e 439 c.p. [...] del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell’illecito dell’ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 2, 5 e 24 ss., a fondarne la stessa imputazione di responsabilità», ha recisamente escluso che «la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo [...], poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell’elenco dei reati-presupposto [...] – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione». Sul principio di legalità e la responsabilità degli enti, cfr. G. AMARELLI, sub *Art. 2 Principio di legalità*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance – Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2014, p. 54 ss.

siderurgico ai sistemi minimi di ambientalizzazione e sicurezza [...] e hanno messo così in pericolo – concreto – *la vita e la integrità fisica dei lavoratori dello stesso stabilimento, la vita e l'integrità fisica degli abitanti del quartiere Tamburi, la vita e la integrità fisica dei cittadini di Taranto*. Danni alla vita e alla integrità fisica che, purtroppo, in molti casi si sono concretizzati: dagli omicidi colposi, alla *mortalità interna ed esterna per tumori, alla presenza di diossina nel latte materno*».

Ancora, secondo l'assise tarantina la gestione dello stabilimento «è stata una gestione disastrosa che ha arrecato un gravissimo *pericolo per la incolumità/salute pubblica* [...] che si è concretizzata sia in condotte commissive, operazioni concrete nel ciclo produttivo, sia in condotte omissive, nella massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di *sostanze nocive per la salute umana, animale a vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso*», all'insegna di una nozione di disastro «inteso non come "macroevento", non come accadimenti disastrosi di grande ed immediata evidenza che si realizzano in un arco di tempo ristretto, ma come un evento non immediatamente percepibile, che si realizza in un arco di tempo anche molto prolungato e che tuttavia comunque produce quella compromissione delle caratteristiche di *sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività* che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità».

Secondo il giudice di prime cure, dinanzi a un soggetto industriale che avrebbe dovuto, «per dimensioni e per *collocazione geografica rispetto alla città*, adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente *abbattere l'impatto sulla realtà esterna*», l'immagine restituita dal dibattito «con riferimento alle emissioni di aria-ambiente è quella di un fulcro centrale, costituito dall'*impianto siderurgico, dal quale partono sostanze nocive ed inquinanti e che si distribuiscono a raggiera nell'ambiente circostante: all'interno dello stesso stabilimento, nei quartieri limitrofi, i Tamburi e Statte, su tutto ciò che circonda l'lva, sulla intera città di Taranto*», «evocativa di un vero e proprio girone dantesco».

L'inquadramento fattuale della vicenda sotto la lente del delitto di avvelenamento rivela gli stessi indici di "esternalizzazione" del rischio aziendale poc'anzi segnalati, sotto questo profili riguardanti «la condotta di sversamento, in aria, *con ricadute sul terreno e sul mare*, intesi entrambi, come la base di coltura di specie animali *destinate alla alimentazione umana*; l'evento giuridico consistente nel concreto *pericolo per la salute umana* passante per l'evento, naturalisticamente inteso, dell'abbattimento dei *capi di bestiame* e della distruzione dei *mitili coltivati in Mar Piccolo*»; elementi che hanno portato ad aprire «uno squarcio sulla drammatica realtà gestionale – ma anche di politica industriale – di quello stabilimento: disastrosa, con *ripercussioni esterne ed interne*».

Allo stesso modo, l'analisi della condotta concreta incriminata ai sensi dell'art. 437 c.p. è connotata dalla messa in evidenza di una chiara direzionalità "esterna" della fonte di pericolo di innesco aziendale, sol che si legga la disamina delle condizioni delle varie aree dello stabilimento, a partire dall'area dei «parchi minerari», ritenuta «forse quella più emblematica della capacità inquinante dello

stabilimento siderurgico di Taranto perché è quella che più delle altre presenta delle caratteristiche tangibili: si vede [...] perché *lo spolverio dei parchi colora di un colore nero rossastro le strade e gli edifici* che insistono nel Quartiere Tamburi di Taranto. Le polveri dei parchi minerali si infilano *anche sulle cappottine dei passeggeri e nelle pieghe dei piedini dei bambini*».

Significative appaiono le considerazioni del giudice tarantino anche in relazione alle contravvenzioni ambientali a vario titolo contestate, individuati quali «reati, la maggior parte dei quali a carattere contravvenzionale, che comunque assumono rilevanza in quanto altamente sintomatici delle modalità gestionali dello stabilimento e della mancanza di cura da parte dei titolari della gestione circa il *rispetto delle norme a carattere preventivo e cautelare, dettate anche a presidio della salubrità e della sicurezza del luogo di lavoro e comunque finalizzate al controllo preventivo rispetto ad impianti e materiali per definizione pericolosi*».

Tali passaggi dell'apparato motivazionale, dunque, forniscono ulteriore testimonianza – ove ve ne fosse ancora bisogno – del rapporto biunivoco tra le materie dell'ambiente e della sicurezza, che impone, non soltanto nelle casistiche “macro” (come quella dell'ILVA o, ancora, della *Thyssenkrupp* e dell'*Eternit*), un approccio multidisciplinare e trasversale nell'analisi delle problematiche “EHS”, che tenga pure in debita considerazione i profili di intersezione ai fini del d.lgs. n. 231/2001.

Simile valutazione assume rilievo sia in chiave preventiva, “a monte”, ai fini di una esaustiva e corretta identificazione e valutazione dei rischi reato, funzionale alla strutturazione dei presidi del modello di organizzazione, gestione e controllo, sia nella successiva fase (eventuale) patologica, “a valle”, ai fini della gestione della difesa dell'ente dinanzi al verificarsi di un fatto che impatta sull'uno o sull'altro profilo (o su entrambi).

### *Abstract*

*Il contributo si propone di individuare i profili di intersezione tra la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della disciplina sulla responsabilità dipendente da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 e, quale diretta conseguenza, i riflessi che tali interferenze sono in grado di riverberare sui modelli organizzativi che la società è chiamata ad adottare ai fini esimenti.*

*L'analisi, muovendo dal processo legislativo di introduzione “frazionata” delle rispettive fattispecie incriminatrici, esamina il “catalogo 231” dei reati presupposto nelle due materie lungo le direttrici dell'ambiente “interno” e dell'ambiente “esterno”, mediante l'individuazione, da un lato, dei profili di sovrapposizione (attuale e potenziale) e, dall'altro, delle persistenti lacune normative in grado di depotenziare la portata della responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.*

*Lo studio è condotto attraverso il riferimento alle più rilevanti vicende giurisprudenziali che hanno posto sotto i riflettori – in termini di offesa ai beni giuridici facenti capo ai lavoratori, ai terzi e alla collettività – le conseguenze derivanti da condotte inosservanti delle discipline cautelari dettate in materia “HSE”, compendiate nel case study riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto.*

*The essay aims to analyze the intersections between the protection of the environment and the health and safety at work in the regulation on the corporate criminal liability pursuant to Legislative Decree no. 231 of 2001.*

*The analysis starts from the "fragmented" legislative process of introducing the respective crimes in the "231 catalogue" and develops along two lines – internal and external environment – in order to identify, on the one hand, actual and potential overlaps between the respective matters, and, on the other, the persistent regulatory failures able to undermine the system of legal persons' criminal liability.*

*The study was carried out by constant reference to the most relevant case law, particularly focused on the negative consequences that breaches of HSE legislation caused to workers, third parties and the community, reflected in the case study concerning the steelworks of ILVA in Taranto.*

*Parole chiave*

*Salute e sicurezza sul lavoro, Ambiente, Responsabilità da reato degli enti, Modello organizzativo, Gestione dei rischi*

*Keywords*

*Health and safety at work, Environment, Corporate criminal liability, Compliance program, Risk management*